



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ennio COLASANTI	Presidente
Dott.ssa Luisa D'EVOLI	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI	Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del **10 maggio 2013** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- Vista la lett. prot. n. 27 del 17 aprile 2013, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Rapallo, ai sensi dell'art. 7⁸ L. 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 26/2013, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 17 aprile 2013, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 27/2013 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la

Liguria il 17 aprile 2013 con il n. 0001892 – 17.04.2013 – SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di Rapallo ha inviato una richiesta di parere inerente alla condivisibilità, da parte di questa Sezione, delle argomentazioni con cui la Sezione Regionale di Controllo della Toscana, con le deliberazioni 13.11.2012 n. 293 e 19.03.2013 n. 15, ha ritenuto di interpretare restrittivamente l'art. 92₅ D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, giudicandolo applicabile al solo ambito della <<*attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell'opera pubblica progettata*>>.

In particolare il Comune chiede di sapere se l'incentivo previsto dalla disposizione richiamata sia applicabile anche in presenza di lavori di manutenzione ordinaria o di lavori in economia e se, comunque, sia necessaria la compresenza delle tre fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7₈ L. 5.06.2003 n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. Il quesito appare infatti riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché attiene all'applicazione di disposizioni finanziarie che incidono sui limiti della spesa del personale sostenibile dagli enti locali.

2. La questione di merito. La giurisprudenza di controllo

L' art. 90^{1,6} D.lgs. 12.04.2006 n. 163 dispone che <<1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori ... sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; ... d) da liberi professionisti singoli ed associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 ...; e) dalle società di professionisti; f) dalle società di ingegneria ... 6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) ... in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che debbono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento>>.

L' art. 92⁵ D.lgs. 12.04.2006 n. 163 stabilisce che <<una somma non superiore all'importo del due per cento dell'importo posto a base di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione è ripartita tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori ... limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo>>.

Il Comune di Rapallo chiede di sapere se l'incentivo del 2% possa essere corrisposto anche a seguito di semplici lavori di manutenzione ordinaria o di lavori in economia.

L'interpretazione positiva era stata sostenuta dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici che, con la determinazione 17.02.2000 n. 7 avente ad oggetto la precedente L. 109/1994, aveva rilevato come il generico riferimento alla

manutenzione di opere ed impianti fosse tale da ricomprendere anche la manutenzione ordinaria.

In senso opposto la Sezione regionale di controllo della Toscana, con le deliberazioni 13.11.2012 n. 293, 12.12.2012 n. 459 e 19.03.2013 n. 15, ha costantemente ritenuto che <<l'art. 92 presuppone l'attività di progettazione nelle varie fasi, *expressis verbis* come finalizzata alla costruzione dell'intera opera pubblica progettata. Quanto espresso pare escludere dal novero delle attività retribuibili con l'incentivo in questione i lavori di manutenzione ordinaria, peraltro finanziati con risorse di parte corrente del bilancio. Lo stesso può concludersi in riferimento ai lavori in economia, siano essi connessi o meno ad eventi imprevedibili>>.

3. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta

Il Comune di Rapallo chiede di conoscere:

- a) se l'incentivo del 2% previsto in favore dei dipendenti dell'Amministrazione per prestazioni professionali di progettazione possa essere corrisposto anche in presenza di lavori di semplice manutenzione ordinaria, se non addirittura in economia;
- b) se, in presenza di lavori di manutenzione straordinaria, la corresponsione del medesimo sia condizionata alla sussistenza delle tre diverse fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

La Sezione ritiene di condividere su entrambi i punti la soluzione proposta dalla Sezione regionale di controllo della Toscana per le ragioni che ora si espongono.

L'art. 90₆ D.lgs. 163/2006 prevede l'affidamento dell'attività di progettazione a soggetti estranei all'Amministrazione solo in presenza di caratteristiche di speciale difficoltà oggettivamente riscontrabili ovvero in carenza di personale tecnico in organico. In altre parole, l'affidamento esterno è giustificato in quanto la prestazione non è ordinariamente richiedibile ai dipendenti dell'Ente,

ravvisandosi in questo caso la necessità di una prestazione temporanea ed altamente qualificata, ovvero nella diversa ipotesi di impossibilità oggettiva di rinvenire risorse umane all'interno dell'Ente.

Sotto questo profilo la norma costituisce specifica applicazione del principio generale di contenimento della spesa enucleato nell'art. 7 D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 che consente di conferire incarichi professionali esterni solo se non si disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate in organico e tale carenza non sia risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane. Proprio l'attuazione di tale principio impone di ritenere che, in presenza di lavori di ordinaria manutenzione o di importo assai contenuto – quali quelli in economia – che assai difficilmente possono presentare problematiche di particolare complessità, i dipendenti non abbiano diritto all'incentivo del 2% trovandosi in presenza di attività appunto ordinaria il cui espletamento è ricompreso nei doveri di ufficio e che pertanto è già remunerata dalla retribuzione omnicomprensivamente erogata.

Per quanto attiene al secondo quesito, occorre rilevare come le disposizioni legislative nulla prevedono, né in senso positivo né in senso negativo, sulla necessità dell'affidamento esterno delle tre fasi di progettazione ai fini della corresponsione dell'incentivo. Esiste cioè una situazione di <<spazio vuoto primario>> che può essere riempito, come avviene attualmente, dai regolamenti dei singoli Comuni i quali possono discrezionalmente valutare i presupposti per l'attribuzione dell'incentivo medesimo.

Pertanto, in sintesi, si può affermare che:

- a) nel caso di specie, l'incentivo del 2% previsto in favore dei dipendenti dell'Amministrazione per prestazioni professionali di progettazione presuppone necessariamente la presenza di lavori ed opere di manutenzione straordinaria e non di semplice manutenzione ordinaria, né di lavori in economia;

b) in presenza di lavori di manutenzione straordinaria, spetta al singolo regolamento comunale indicare se la corresponsione dell'incentivo del 2% debba essere – o meno - necessariamente condizionata alla sussistenza delle tre diverse fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Rapallo.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 10 maggio 2013.

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Ennio Colasanti)

Depositato il 10/05/2013

Il Preposto alla Segreteria

(Dott. Michele Bartolotta)